



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso

ORIGINALE

N. 21 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
-----------------------------	---------------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento. Anno 2022.
----------------	--

Oggi **ventinove** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Cover Giannina	Presente	Dalla Nora Daniel	Presente
CELLA DANIELE	Presente	ANZANELLO GABRIELLA	Presente
LUCCHESI ANDREA	Assente	FATTORELLO FEDERICA	Presente
TASCO PATRIZIA	Presente	CASONATO GRAZIELLA	Assente
FERRO GIACOMO	Presente	ZANETTI SILVANA	Assente
PATRES CRISTIAN	Presente	SARTOR BARBARA	Presente
VALLARDI LINDA	Assente		

Presenti 9 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale **MACCARRONE Domenica**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Cover Giannina nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento. Anno 2022.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) distribuito mediante reti canalizzate usati come combustibile per il riscaldamento nelle seguenti zone geografiche:
 - ♣ comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;
 - ♣ province nelle quali il 70% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;
 - ♣ comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 e individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
 - ♣ comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
- che l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha sostituito l'art. 8, comma 10, lett. c), della suddetta legge n. 448/1998, prevedendo, oltre all'estensione del beneficio della riduzione del prezzo di vendita del G.P.L. destinato al rifornimento di serbatoi fissi, che la riduzione del costo dei predetti combustibili è applicabile ai quantitativi impiegati nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale dell'ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- che l'art. 4, comma 2, del D.L. 09.09.2000, n. 268, convertito nella legge 23.11.2000, n. 354, dispone, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla già citata legge n. 488/1999, che per "frazioni di comuni" debbano intendersi le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse;
- che l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso l'ambito del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, applicabile altresì alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

ACCERTATO che il Comune Gorgo al Monticano ricade nella zona climatica E, come da elenco allegato al suddetto D.P.R. n. 412/1993;

CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha reiterato il beneficio della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disponendo, pertanto, che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

- non è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle frazioni parzialmente non metanizzate qualora nelle stesse sia ubicata la casa comunale;

- rimane applicabile alle frazioni non metanizzate intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

CONSIDERATO, altresì:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 14.09.1993, esecutiva, è stata approvata la delimitazione del centro abitato del Comune di Gorgo al Monticano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21.02.2005, esecutiva, sono state approvate alcune modifiche circa la delimitazione del centro abitato dell'ente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09.09.2008, esecutiva, sono state approvate ulteriori modifiche circa la delimitazione del centro abitato dell'ente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04.07.2019, esecutiva, sono state approvate ulteriori modifiche circa la delimitazione del centro abitato dell'ente;

VISTE le circolari dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010, indicanti precisazioni in merito alle modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata;

ATTESO che, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/98 e delle connesse norme di esecuzione continuano ad essere vigenti sino a quanto non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria, si ritiene di procedere, per quanto di competenza, all'aggiornamento delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento;

PRESO ATTO che con precedenti deliberazioni consiliari, da ultimo la n. 9 del 27.02.2018, sono state individuate, alla luce della rivisitazione della definizione di "zone non metanizzate" operata con la deliberazione consiliare n. 31 del 26.09.2013 (intendendo come tali anche le aree esterne ad una fascia di ml. 50 misurati dal ciglio della strada dotata della rete pubblica del gas metano, sempre che non ricada all'interno del centro abitato ove è ubicata la casa comunale), le zone che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono da considerarsi non metanizzate, indicando le vie e le piazze che non sono servite dalla rete di gas metano, sulla base delle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), società concessionaria del servizio di distribuzione e fornitura del gas metano nel Comune di Gorgo al Monticano, al fine di consentire l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalle succitate leggi agli aventi diritto;

VISTI i recenti interventi di metanizzazione, realizzati da AP Reti Gas s.p.a. con sede in Via Verizzo 1030 – a Pieve di Soligo TV, in via dello Sport, via Guia, via Sala di Sotto, via Marco Polo, via Casette, via Vizzola, come da delibera di Giunta comunale n. 51 del 18.06.2019;

PRESO ATTO della comunicazione di AP Reti Gas in atti al prot. Com.le 6471 del 16.08.2022, con la quale comunica la fine dei lavori di ampliamento della rete gas nelle vie sopraelencate e del contestuale invio delle planimetrie delle vie metanizzate aggiornate;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, di individuare le frazioni del territorio comunale non metanizzate mediante la formazione dell'elenco di seguito riportato che

enuncia il nominativo delle vie e delle piazze che, non essendo servite dalla rete di gas metano, assumono lo status di “zone non metanizzate”, consentendo l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente agli aventi diritto:

Via V. Bellini Via Boschette Via Boschi Via Cairoli Via Casate Via Cavour (esclusi i civici 1 e 2) Via Contarini Via Croce Via A. De Gasperi Via delle Basse (esclusi i civici da 1 a 5) Via G. Garibaldi (solo per i civici da 41 a 51) Via Guietta Via Indipendenza Via G. Leopardi Via Livenza Via Malintrade Via D. Manin Via Marco Trozo Via Marigonda (esclusi i civici da 1 a 25, da 29 a 47, da 2 a 30, da 44 a 48 e da 58 a 70) Via G. Matteotti Via G. Mazzini (esclusi i civici da 1 a 19 e da 2 a 10)	Via Michelangelo (esclusi i civici da 1 a 9 e da 2 a 10) Via Moletto (esclusi i civici da 1 a 29 e da 2 a 18) Via Montegrappa Via Palazzi (esclusi i civici da 2 a 18 e da 7 a 19) Via Palugai Via Ponte di Terra (solo per i civici da 19 a 25) Via G. Parini Via G. Pascoli Via S. Pellico Via M. Polo (solo per i civici 3, 5 e 7) Via Postumia di Sala (esclusi i civici da 1 a 23 e da 2 a 36) Via 1° Maggio Via Redipuglia (escluso il civico 2) Via Risorgimento Via Roma (esclusi i civici da 1 a 89 e da 2 a 60) Via Ronche (esclusi i civici da 2 a 4 e da 12 a 16) Via Rosa Via Sala di Sopra (esclusi i civici 1, da 2 a 4 e da 26 a 38) Via San Francesco Via Sant'Antonino (solo per i civici 39 e da 18 a 20) Via A. Toscanini Via XI Febbraio (esclusi i civici da 1 a 19 e da 2 a 12)
---	---

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;

RITENUTO di porre in approvazione la proposta innanzi descritta;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di individuare, per quanto espresso in premessa e nella parte narrativa del presente atto, le frazioni del territorio comunale (intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse) non metanizzate mediante l'elencazione delle vie e piazze che, sulla base delle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), società che gestisce la distribuzione e la fornitura del gas metano nel Comune di Gorgo al Monticano, non sono servite dalla rete di gas metano:

Via V. Bellini Via Boschette Via Boschi Via Cairoli Via Casate Via Cavour (esclusi i civici 1 e 2) Via Contarini Via Croce	Via Michelangelo (esclusi i civici da 1 a 9 e da 2 a 10) Via Moletto (esclusi i civici da 1 a 29 e da 2 a 18) Via Montegrappa Via Palazzi (esclusi i civici da 2 a 18 e da 7 a 19) Via Palugai Via Ponte di Terra (solo per i civici da 19 a 25) Via G. Parini Via G. Pascoli
---	--

Via A. De Gasperi	Via S. Pellico
Via delle Basse (esclusi i civici da 1 a 5)	Via M. Polo (solo per i civici 3, 5 e 7)
Via G. Garibaldi (solo per i civici da 41 a 51)	Via Postumia di Sala (esclusi i civici da 1 a 23 e da 2 a 36)
Via Guietta	Via 1° Maggio
Via Indipendenza	Via Redipuglia (escluso il civico 2)
Via G. Leopardi	Via Risorgimento
Via Livenza	Via Roma (esclusi i civici da 1 a 89 e da 2 a 60)
Via Malintrade	Via Ronche (esclusi i civici da 2 a 4 e da 12 a 16)
Via D. Manin	Via Rosa
Via Marco Trozo	Via Sala di Sopra (esclusi i civici 1, da 2 a 4 e da 26 a 38)
Via Marigonda (esclusi i civici da 1 a 25, da 29 a 47, da 2 a 30, da 44 a 48 e da 58 a 70)	Via San Francesco
Via G. Matteotti	Via Sant'Antonino (solo per i civici 39 e da 18 a 20)
Via G. Mazzini (esclusi i civici da 1 a 19 e da 2 a 10)	Via A. Toscanini
	Via XI Febbraio (esclusi i civici da 1 a 19 e da 2 a 12)

2. di stabilire che per “zone non metanizzate” si intendono quelle zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione rilevabili dalle planimetrie sopra citate nonché le zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali sono presenti condotti di metanizzazione, rilevabili dalle medesime planimetrie sopra citate, ma che risultano esterne ad una fascia di ml. 50 misurati dal ciglio della strada, e sempre che non ricadano all'interno del centro abitato ove è ubicata la casa comunale;
3. di ribadire, ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2018, approvata con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, che l'elenco di cui sopra consente agli aventi diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
4. di dare atto:
 - che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;
5. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione di ogni provvedimento conseguente e successivo per l'attuazione del presente atto, nei limiti e nei termini, nonché secondo le procedure a tal fine previste in materia.

Con separata unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 22 del 23-09-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento. Anno 2022.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Cover Giannina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
MACCARRONE Domenica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.